

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 56 DEL 05/05/14

Oggetto: Ricorso in appello promosso dai Sigg.ri Rabuazzo Mario e Rabuazzo Domenico dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma avverso la sentenza n.1759/2013 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche di Palermo – Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore .

L'anno duemilaquattordici il giorno *quattordici* del mese di *Maggio* presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Giuseppe Dimino, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania con D.A. n. 1/2012, assistito dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Barbagallo, con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

**VISTA** la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

**PREMESSO** che con ricorso, notificato in data 11/04/2011 ed assunto al prot. dell'Ente al n. 2135/11, i Sigg. Rabuazzo Mario e Rabuazzo Domenico hanno convenuto l'intestato Ente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo per ivi sentire condannare il Consorzio al risarcimento di asseriti danni subiti per l'allagamento del proprio fondo, sito in territorio di Ramacca contrada "Polmone" per mancata manutenzione dei canali di bonifica che hanno causato lo straripamento delle acque piovane a seguito dell'alluvione del dicembre 2006 e successive piogge invernali;

**CHE** con delibera n.74 del 16/05/2011 è stato disposto di resistere nel giudizio sopra menzionato nominando, all'uopo l'Avv. Alessandro Reale ;

**CHE** il predetto giudizio è stato definito con sentenza n. 1759/2013 con il quale il T.R.A.P. ha rigettato le domande proposte dai ricorrenti;

**VISTA** la nota assunta al protocollo consortile in data 11/04/2014 prot. n.2689, con la quale il legale del Consorzio ha, fra l'altro, comunicato che i sigg.ri Rabuazzo Mario e Rabuazzo Domenico hanno notificato il ricorso in appello presso il Tribunale Superiore

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

delle Acque Pubbliche di Roma avverso la sentenza n. 1759/2013 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche di Palermo che li ha visti soccombenti;

**RITENUTO** che è interesse del Consorzio costituirsi nel predetto giudizio per rigettare le avverse pretese e resistere alle domande stesse;

**CONSIDERATO** opportuno nominare lo stesso difensore anche per il procedimento in oggetto, stante che il predetto professionista conosce la materia del contendere;

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 – Riformulazione, adottato con delibera consortile n. 7 del 23/01/2014, approvato con D.D.G. n. 517 del 14 marzo 2014 da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 dl 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

**VISTO** l'impegno di spesa assunto al n. 368 dal competente settore Ragioneria;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore;

**VISTO** l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

**DELIBERA**

di resistere nel giudizio promosso dai Sigg. Rabuazzo Mario e Rabuazzo Domenico dinanzi il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma avverso la sentenza n. 1759/2013 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche di Palermo, con ricorso in appello notificato all' Avv. Alessandro Reale, difensore dell'Ente nel precedente giudizio;

- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Avv. Alessandro Reale a rappresentare e difendere il Consorzio di Bonifica 9 Catania, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso sito in Palermo - Via Ammiraglio Gravina n.95.

- di approvare l'allegata convenzione di incarico, autorizzandone la sottoscrizione.

La spesa presuntiva di €. 3.000,00 farà carico al cap. 4300 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

**IL SEGRETARIO**  
*F.to Dott. Giuseppe Barbagallo*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
*F.to Dott. Giuseppe Dimino*

**Certificato di pubblicazione**

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consorziale dal 16.05. al

Catania, li

---

E' copia conforme all'originale.

Catania,li



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilaquattordici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in

Catania, via Centuripe 1/A,

SONO PRESENTI


Da una parte: il Dott. Giuseppe Dimino, nella qualità di  
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con  
sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la  
quale è domiciliato per la carica ;

Dall'altra : l'Avv. Alessandro Reale, nato a Palermo l'1/07/1959, con  
studio in Palermo, Via A. Gravina n. 95, cod.fisc. RLE LSN  
59L01G273L, iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di  
Palermo

PREMESSO

- che, con delibera consortile n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ questa  
Amministrazione ha disposto di affidare all'Avv. Alessandro Reale  
sopra generalizzato, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel  
ricorso in appello promosso dai Sigg. Rabuazzo Mario e Rabuazzo  
Domenico c/. Consorzio di Bonifica 9 Catania, innanzi al Tribunale  
Superiore delle Acque Pubbliche di Roma;

- che, per le finalità dell'incarico, l'Ente ha disposto di sottoscrivere  
con il predetto professionista apposita convenzione ai sensi delle  
normative di legge vigenti in materia;



- che con D.M. 140/2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni

per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti.

Per quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto appresso:

#### Art. 1

Il Consorzio, per essere difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv. Alessandro Reale, che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

#### Art. 2


Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado di giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente, e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

#### Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di trenta giorni e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato. In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

#### Art. 4




Il Consorzio e il professionista convengono che il compenso dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 140/2012, facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale, alle disposizioni contenute all'art. 3, e, per l'attività giudiziale - civile - amministrativa e tributaria, alle disposizioni di cui agli artt. 4 e segg. del nominato D.M. 140/2012, e della Tabella A recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della causa, alle varie fasi del giudizio, convenendosi tra le parti che per l'attività stragiudiziale e per quella giudiziale, al prezzo medio di liquidazione, come sopra indicato, verrà applicata una decurtazione del 30%.

Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi* ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario determinato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 140/2012, con applicazione della riduzione del 30%.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del



professionista, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal Consorzio.

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente a uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 140/2012 e dell'allegata Tabella A, recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi alle varie fasi del giudizio, con l'applicazione di una decurtazione del 50%.

#### Art. 5

L'Avv. Alessandro Reale dichiara espressamente di accettare le condizioni stabilite dal Consorzio all'art. 3 del presente contratto con riferimento alla determinazione del compenso, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato, concordato ed accettato con il presente disciplinare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Commissario Straordinario

Avv. Alessandro Reale

Dott. Giuseppe Dimino

